



Città di Medicina

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc. 00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

SERVIZI ALLE IMPRESE

Ordinanza del Sindaco n. 178 del 18/10/2016

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI CON VINCITA IN DENARO DISCIPLINATI DALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- La dipendenza dal gioco è una vera e propria malattia che compromette lo stato di salute fisica e psichica del giocatore, il quale non riuscirà a uscirne da solo. Il malato di gioco (GAP – Gioco d'Azzardo Patologico) è cronicamente e progressivamente incapace di resistere all'impulso di giocare tanto che la dipendenza da gioco si configura come una questione socio-sanitaria, che coinvolge il sistema sanitario nazionale, le Asl, le Amministrazioni locali e le comunità nel loro insieme. E' una questione dunque che coinvolge anche la nostra comunità e la nostra Amministrazione, che va affrontata senza ideologismi, prima di tutto a livello di prevenzione, culturale e sociale, ma può richiedere anche interventi regolativi e normativi ove lo si ritenga necessario;
- La patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o a fare scommesse, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, può portare al disfacimento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- i costi sociali causati dal gioco patologico sono riconducibili a costi sanitari diretti (maggiori cure mediche) ma anche indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito, ecc.) e molto spesso coinvolgono non solo l'interessato ma tutto il suo nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale;
- la quota maggiore del volume economico complessivo del gioco d'azzardo legale è legato all'uso di slot machine e videolottery (oltre il 55%, secondo una stima CNR);

CONSIDERATO CHE:

- rientra nelle competenze generali dei Comuni la tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;
- questa Amministrazione ha aderito alle politiche di contrasto al gioco d'azzardo promosse da Lega Autonomie, facendo proprio il "Manifesto dei Sindaci" con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/03/2014
- questa Amministrazione ha aderito alla campagna di rilascio del marchio Slot Fre-ER;

VISTO CHE

- il D.L. 158/2012 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 c.1 della L. 189/2012 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia";

- anche la Regione Emilia Romagna è intervenuta sulla materia della ludopatia in particolare con la legge n. 5/2013 ad oggetto “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate;

RITENUTO quindi opportuno intervenire a tutela della salute pubblica della popolazione, in particolar modo per i minori del territorio comunale, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all’art. 110 c.6 del TULPS collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, ecc.) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, ecc.) del TULPS (R.D. 773/1931);

EVIDENZIATO CHE il gioco d’azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli “altri servizi esclusi” di cui all’art. 7 lettera d) del D.Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno” (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

RILEVATO CHE l’introduzione di limiti di orario deve avere come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso, con l’intervento nei momenti della giornata maggiormente rischiosi ed è funzionale ad evitare danni alla salute umana e all’ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e, in particolare, dal D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all’art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano “esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità” ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d’azzardo lecito, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita: “*Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*”;

DATO ATTO CHE si ritiene particolarmente utile intervenire sull’orario di funzionamento nell’ottica di contrastare l’insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, temperando peraltro valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese;

DATO ATTO inoltre che l’Ente locale può assumere e rivestire nell’ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, teso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali risultano i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d’azzardo;

RICHIAMATE

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che rientrano nell’ambito “dell’ordine pubblico e della sicurezza”, di competenza legislativa statale;
- la più recente giurisprudenza, favorevole in merito a provvedimenti analoghi adottati da altri Comuni, quali ad esempio la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 e le sentenze del Consiglio di Stato n. 3271 e n. 3845 del 2014 con le quali si osserva come il regime di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione non precluda all’Amministrazione Comunale l’esercizio del potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza

pubblica ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 "in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

- la Sentenza TAR Bologna n. 1023 del 2015;

VISTO l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale;

RICHIAMATA la vigente disciplina in materia, in particolare:

- R.D. n. 773/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ed in particolare l'art. 110;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- Decreto Ministro Economia e Finanze del 27/07/2011 "Determinazioni dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS";
- D.L. n. 158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito in legge n. 189/2012);

VISTI

- L'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 smi;
- L'art. 118 della Costituzione;

DISPONE

1. gli orari di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro di cui all'art. 110 c.6 del TULPS collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, ecc.) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, ecc.) del TULPS (R.D. 773/1931) sono fissati, su tutto il territorio comunale, **dalle ore 10,00 alle ore 21,30** di tutti i giorni, compresi i festivi. Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente e privi di alimentazione.
2. è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esercizio di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui al punto precedente, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro.
3. in caso di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del Tulp è fatto obbligo di comunicare al Comune l'orario praticato, che deve essere comunque conforme al presente atto.

DISPONE inoltre

1. che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a fare osservare le seguenti disposizioni:
 - a) divieto dell'utilizzo ai minori di anni 18 degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
 - b) divieto dell'utilizzo ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) divieto dell'utilizzo degli apparecchi nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - d) obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e dell'apposito cartello predisposto dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Sanitario regionale contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;

- e) obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.

DISPONE infine

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e di essa viene data ampia comunicazione alla cittadinanza.

La violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro **75,00** fino ad un massimo di euro **450,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981. Delle violazioni rispondono in concorso il titolare dell'esercizio e l'utilizzatore dell'apparecchio.

In caso di recidiva da parte del titolare dell'esercizio nella mancata applicazione della presente ordinanza, gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., previo parere o su proposta degli organi di vigilanza, potranno essere ulteriormente ristretti o modificati dall'Ufficio competente.

Il presente provvedimento è trasmesso al Servizio di Polizia Municipale competente per territorio, al Comando Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

INFORMA

Che contro tale ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Onelio Rambaldi

Li, 18/10/2016

Il Sindaco
Onelio Rambaldi
(atto sottoscritto digitalmente)